

**Sviluppiamo le potenzialità della
Pubblica Amministrazione**



DECRETO LEGISLATIVO N. 219 DEL 30 DICEMBRE 2023

MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 219/2023

**LA GARANZIA DEL
CONTRADDITTORIO**

**L'ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE**

**LA TUTELA
DELL'AFFIDAMENTO**

**IL DIVIETO
DEL BIS IN IDEM**

**IL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA'**

**IL PRINCIPIO DI
AUTOTUTELA**

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

ATTI INCLUSI:

Gli atti impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo

ATTI ESCLUSI:

Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del MEF nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione

LE MODALITA' DEL CONTRADDITTORIO ARTICOLO 6-BIS

LE MODALITA' DEL CONTRADDITTORIO E DELL'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

ASPETTI FORMALI:

L'Ente comunica al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo

ASPETTI SOSTANZIALI:

L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui sopra e l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere

LE ECCEZIONI DEI TERMINI DEL **CONTRADDITTORIO** ARTICOLO 6-BIS

LE ECCEZIONI DEI TEMPI DEL CONTRADDITTORIO

TERMINI DEL CONTRADDITTORIO E DELLA NOTIFICA:

Se la scadenza del termine del contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio

L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ARTICOLO 10-QUATER E QUINQUIES

LE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA:

L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi specificati nella norma di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione

AUTOTUTELA FACOLTATIVA:

Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione

I CASI DI NON ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

LE ESCLUSIONI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO:

L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria

ATTO DEFINITIVO PER MANCATA IMPUGNAZIONE DECORSO UN ANNO:

L'obbligo di autotutela obbligatoria non sussiste decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione